

ATTI PARLAMENTARI

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CCXXVIII**

n. **2**

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

(Anno 2019)

(Articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162)

Presentata dal Ministro della giustizia

(BONAFEDE)

Trasmessa alla Presidenza il 29 aprile 2020

PAGINA BIANCA



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I – AFFARI A SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
REPARTO I – SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro
Servizio rapporti con il Parlamento

Oggetto: Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 182 – Sintesi delle risultanze del monitoraggio effettuato dal Consiglio nazionale forense per l'anno 2019 (trasmesso con nota prot. DAG n. 63702.E del 17.4.2020).

Il Consiglio nazionale forense, con la nota citata in oggetto ([all. 1](#)), ha trasmesso a questa Direzione generale gli esiti del monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita effettuato in relazione all'anno 2019.

Dall'esame della documentazione trasmessa emerge in sintesi:

- il Consiglio nazionale forense ha comunicato che ai sensi dell'art. 11, comma 2 del d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni in legge n. 162/2014 ha provveduto al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita attraverso l'Osservatorio nazionale permanente per l'esercizio della giurisdizione;

- in particolare, con riguardo al metodo di raccolta dei dati il Consiglio ha ribadito, come già evidenziato nel monitoraggio dei precedenti anni, che il citato art. 11, comma 1 presenta due preliminari criticità per le quali, per altro, sono state adottate iniziative, che tuttavia non hanno ancora ricevuto la completa adesione a livello nazionale:

° in primo luogo, la norma, pur stabilendo per i difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione, che essi *“sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati”*, non prevede nessuna misura a presidio della prescrizione, con l'effetto di affidare l'adempimento soltanto allo spirito collaborativo dei singoli avvocati. Pertanto, al fine di rendere più funzionale ed agevole il monitoraggio dei dati ai fini statistici, il Consiglio ha predisposto un software per la raccolta e la trasmissione in via telematica dei dati, già operativo dal gennaio 2018;

◦ il secondo problema di tecnica normativa concerne il fatto che, in assenza di una espressa disposizione che preveda la raccolta del dato relativo al numero delle procedure di negoziazione tentate e poi fallite, ma che tiene in considerazione il numero degli accordi effettivamente conclusi, si può fornire solo un dato parziale sull'esito delle procedure, che non evidenzia l'effettivo ricorso alla procedura di negoziazione assistita;

- all'esito del monitoraggio, tuttavia, sono tra l'altro emerse le seguenti ulteriori criticità:

◦ solo due terzi circa dei Consigli dell'ordine territoriale (87 su 139) nell'anno 2019 ha trasmesso i dati richiesti (risultando, tra l'altro, mancanti quelli di alcuni Consigli dell'Ordine di grandi o medie dimensioni, quali Napoli Nord e Reggio Calabria);

◦ con riguardo ad alcuni Ordini territoriali, i dati sono stati estratti dagli accordi inoltrati autonomamente dai singoli iscritti e non già dalla trasmissione dell'Ente; in particolare con riguardo all'Ordine di Roma, ordine di grande dimensione, nella circoscrizione risultano depositati appena 23 accordi di negoziazione conclusi; lo stesso dicasi per l'Ordine di Salerno, ordine di medie dimensioni, per il quale risultano inviati appena due accordi.

◦ inoltre, il Consiglio segnala che il tempo medio di inoltro dei dati è molto variabile da Ordine ad Ordine, cosicché è frequente che le informazioni pervengano per tutto l'anno successivo a quello di riferimento;

- in ogni caso, sono stati in totale segnalati al Consiglio nazionale forense n. 6785 accordi conclusi nel corso del 2019 (di cui 16 provenienti dal COA di Messina senza indicazioni ulteriori, per cui non se ne tiene conto nelle singole voci). Nessuna documentazione è pervenuta relativamente a procedimenti conclusi con esito negativo.

Nel prendere atto, ancora una volta, della parzialità ed incompletezza dei dati - già evidenziata con la nota prot. DAG n. 99118.U del 26.5.2016 (all. 2), indirizzata al Presidente del Consiglio nazionale forense e per conoscenza anche a codesto Ufficio di Gabinetto, richiamata anche nelle note DAG n. 54860.U del 14.3.2019 (all.3), DAG n. 148422.U del 23.7.2019 (all.4), DAG n. 241837.U del 17.12.2019 (all.5), DAG n. 44522.U del 4.3.2020 (all.6), DAG n. 60821.U del 14.4.2020 (all.7) - si esprime condivisione rispetto alle sintesi delle risultanze del monitoraggio contenute nella nota del Consiglio nazionale forense citata in oggetto, evidenziandosi in particolare:

- che c'è stato un incremento pari al 18% circa nell'utilizzo documentato della procedura, atteso che la rilevazione dei dati definitivi per l'anno 2018 indica la conclusione di 5726 accordi;

- che la gran parte delle procedure sono state svolte nella materia della crisi coniugale (ben 5761 accordi su 6785) e, in particolare, 3094 accordi in materia di separazione personale dei coniugi, 2401 in materia di divorzio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, 266 relativi a modifiche delle condizioni di separazione o divorzio;

- che 867 accordi sono stati conclusi nelle materie per cui la negoziazione assistita è prevista a pena di improcedibilità della domanda;

- che di questi 836 sono relativi al pagamento di somme non eccedenti 50.000 euro (al di fuori dei casi in cui è previsto l'obbligatorio ricorso alla mediazione), mentre i restanti 31 sono relativi a controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;

- che, nell'ambito di applicazione della negoziazione obbligatoria, sulla base dei dati indicati può rilevarsi il sostanziale fallimento dell'istituto in relazione alle controversie in materia di circolazione;

- che gli ulteriori 141 accordi raggiunti (genericamente indicati come "altro contenzioso") riguardano in 65 casi pagamenti di somme eccedenti i 50.000 euro.

Roma, 24 aprile 2020

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo



PAGINA BIANCA



Consiglio Nazionale Forense



Numero di protocollo: AMMG9/03/20 037529U

Roma, 9 marzo 2020Al Sig. Direttore Generale del
Dipartimento per gli affari di Giustizia

Gentilissimo Dott. Forziati,

si trasmette, in qualità di Consigliere Nazionale delegato all'Osservatorio Nazionale Permanente sulla Giurisdizione, organo del Consiglio Nazionale Forense, raccolta dei dati e relazione, avente ad oggetto il monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita, posto in capo al CNF dall'art. 11, co. 2, D.L. 132/2014.

Nel restare a disposizione per ogni occorrenza, è gradito porgere i migliori saluti.

Il Consigliere Delegato

Avv. Giovanni Alagna



Monitoraggio per l'anno 2019 delle procedure di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni in legge n. 162/2014.

Dati al 6 marzo 2020

SOMMARIO: **1. Il metodo di raccolta e le criticità. 2. I dati pervenuti. 3. Allegato: File excel della rilevazione.**

1. Il metodo di raccolta e le criticità

Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni in legge n. 162/2014, codesto Consiglio «con cadenza annuale provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia.

Il Cnf provvede al monitoraggio attraverso l'Osservatorio Nazionale Permanente per l'esercizio della Giurisdizione.

More solito appare opportuno ribadire che la previsione del citato art. 11, comma 1 presenta due problemi preliminari in riferimento alla raccolta dei dati.

In primo luogo, pur stabilendo che «i difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati», non pone nessuna misura a presidio della prescrizione con l'effetto di affidare l'adempimento soltanto allo spirito collaborativo dei singoli avvocati. Ne consegue che, anche con riferimento al 2019, i dati preventivi non coprono l'intero sistema ordinistico (hanno risposto 87 COA su 139) nè riguardano l'intero anno solare.

Per agevolare e rendere più snello l'adempimento richiesto ai COA il Consiglio nazionale forense ha predisposto un software, operativo dal gennaio 2018, che consente la raccolta e la trasmissione in via telematica dei dati relativa ai procedimenti di negoziazione.

Il secondo problema di tecnica normativa attiene al metodo di raccolta prescritto per legge il quale non tiene conto delle procedure di negoziazione tentate e poi fallite, ma soltanto degli accordi effettivamente conclusi (a differenza di quanto avviene per il monitoraggio del procedimento di mediazione che tiene conto delle une e degli altri). È chiaro, dunque, che in tal maniera si fornisce un dato parziale che, concentrandosi soltanto sugli esiti positivi del procedimento, oblitera l'effettivo ricorso e, dunque, la vitalità stessa dell'istituto.



2. I dati pervenuti.

Nel corso del 2019 risultano segnalati al Consiglio nazionale forense **6785¹** accordi conclusi, a fronte dei **5726** dell'anno precedente. Nessuna documentazione è pervenuta relativamente a procedimenti che si siano conclusi **con esito negativo**. I dati finora pervenuti sono assolutamente parziali in quanto provenienti da soli **87** Ordini sui **139** totali; mancano, tra l'altro, all'appello Consigli di dimensioni grandi o medie come per esempio, Reggio Calabria e Napoli Nord. Con riferimento ad alcuni Ordini, inoltre, i dati relativi sono stati estratti dagli accordi inoltrati autonomamente dai singoli iscritti e non già dalla trasmissione dell'Ente. In questa situazione si trova Roma, Ordine di grandi dimensioni, nella cui circoscrizione risultano depositati appena 23 accordi. Lo stesso dicasi per l'Ordine di Salerno (medie dimensioni) per il quale risultano inviati appena 2 accordi.

Va, inoltre, segnalato che il tempo medio di inoltro dei dati è molto variabile da Ordine a Ordine, cosicché è frequente che le informazioni pervengano per tutto l'anno successivo a quello di riferimento.

Tali circostanze rendono difficoltosa l'analisi la quale, perciò, non può che risultare affetta dai medesimi profili di incompletezza dei dati raccolti.

Tanto premesso può essere rilevato che:

a) C'è stato **un incremento pari al 18%** circa nell'utilizzo documentato della procedura.

b) si conferma il dato per cui la stragrande maggioranza delle procedure è stata svolta nella materia della crisi coniugale (**5761** accordi raggiunti): in particolare risultano raggiunti **3094 accordi in materia di separazione personale dei coniugi, 2401 in materia di divorzio o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 266** relativi a **modifiche delle condizioni** di separazione o divorzio (in netto aumento rispetto all'anno precedente).

Pari a **867** sono gli accordi conclusi nelle materie per cui la negoziazione assistita è prevista a pena di improcedibilità della domanda. Nel dettaglio si rilevano:

1) **31** accordi relativi a controversie in materia di risarcimento del danno da **circolazione di veicoli e natanti**;

2) **836** relativi **pagamento a qualsiasi titolo di somme** non eccedenti cinquantamila euro (al di fuori dei casi in cui è previsto obbligatoriamente il ricorso alla mediazione).

In riferimento all'ambito di applicazione della negoziazione obbligatoria, sia pur sulla base del ridotto campione numerico, non può che confermarsi il sostanziale fallimento dell'istituto in relazione alle controversie in materia di circolazione. La circostanza ripete quanto già verificato in sede di applicazione del d.lgs. n. 28/2010 che, nella versione originaria, assoggettava la materia del risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti alla mediazione obbligatoria.

¹ Di cui 16 provenienti dal COA di Messina senza indicazioni ulteriori, ragion per cui non se ne tiene conto nelle singole voci.



Consiglio Nazionale Forense

4) Gli ulteriori **141** accordi conclusi in settori di contenzioso diversi dalle materie sottoposte a obbligatorietà e familiari, riguardano in parte pagamenti di somme di valore superiore a € 50.000 (65 casi).

3. Allegato: File excel della rilevazione.

I dati sono stati raccolti dal dalla Signora Claudia Arduini e dal Sig. Danilo Confuorto.



1	72	37	21	10	3	1	
Enna							
Fermo							
Ferrara							
1	54	24	14	10	1	5	
Firenze							
1	438	207	182	31	1	16	1
Foggia							
Forlì-Cesena							
1							
	3	1			2		
gen-19							
feb-19	1			1			
mar-19	1				1		1
apr-19	4	2		2			
mag-19	1	1					
giu-19	3	1		2			
lug-19	1		1				
ago-19	3	1	2				
set-19	1			1			
ott-19	2	1			1		
nov-19	3	1	1	1			
dic-19	3	2	1				
Frosinone							
1							
	3	2			1		
feb-19							
mar-19	1		1				
apr-19	5	2	2		1		
mag-19	2	2					
giu-19	6	5		1			
Gela							
1	1	1					
Genova							
Gorizia							
1							
	0						
gen-19							
feb-19	0						
mar-19	0						
apr-19	1	1					
mag-19	2	1		1			
giu-19	0						
lug-19	0						

Lucca					38	20	13	2		3		
	1				15	6	3	6				
Macerata					1		1					
	1				1							
Mantova					1							
	1				20	4	10	6				
Marsala												
Massa Carrara												
Matera												
Messina												
	1				16							
Milano					1							
	1		gen-19		67	32	17	5	13	1		
			feb-19		15	6	6	1	2			
					800	1	316	155	7	45	11	
Modena												
	1				68	29	23	9		1		
Monza					1							
	1		set-19		1			1		1		
					133	1	62	31	27	7	5	
Napoli					1							
	1				22	2	11	7	2			
			gen-19		22	2	8	12				
			feb-19		38	1	22	13	2			
			mar-19		15	0	10	4	1			
			apr-19		34	12	8	11	3		1	
			mag-19		19	1	11	6	1		1	
			giu-19		18	1	8	6	2	1		
			lug-19		20	6	5	8	1		1	
			set-19		20	1	8	10	1			
			ott-19									
Napoli Nord												
Nocera Inferiore												
	1				3					1		
			ott-19			2						
Nola												
Novara												
	1				69	27	33	9				

Pordenone	1			311	159	124	11	1	16		
Potenza											
Prato	1	gen/febb-19		30	14	11	1	4	1		
		mar-19		13	6	6	1				
		apr-19		12	4	7		1			
		mag-19		16	6	8	1	1			
		lug-19		24	16	5	2	1			
Ragusa											
	1			50	25	17	4	4			
Ravenna											
Reggio Calabria											
Reggio Emilia											
	1			59	30	19	7	1	2		
Rieti											
	1			5	3	2					
Rimini											
	1			40	16	12	9	2	1		
Roma											
	1	mar-19		1	1						
		mar-19		1	1						
		giu-19		2	1	1					
		lug-19		1	1						
		set-19		1		1					
		ott-19		1		1					
		nov-19		3	3						
		dic-19		2	1	1					
Rovereto											
	1			5	2		3				
Rovigo											
	1										
		gen-19		4	4						
		feb-19		10	10						
		mar-19		3	3						
		apr-mag-giu/19		9	9						
		lug/ago - 19		3	3						
		set-19		5	5						
		ott-19		5	5						



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I



m_dg.DAG.26/05/2016.0099118.U

Al sig. Presidente del Consiglio nazionale forense
sede

e p.c. al sig. Capo di Gabinetto del Ministro
e p.c. al sig. Capo del Dipartimento
e p.c. al sig. Direttore generale di statistica e analisi organizzativa

Oggetto: Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 182 – Disposizioni in merito alla raccolta e alla trasmissione dei dati da parte dei Consigli dell'ordine territoriali.

Nel riscontrare la nota del 10.5.2016, prot. DAG n. 85133.E (con la quale codesto Consiglio nazionale ha trasmesso a questa Direzione generale i dati in oggetto, relativi all'anno 2015), nonché tenuto conto di quanto correttamente evidenziato nell'allegata relazione illustrativa (ovverosia che si tratta di dati parziali e incompleti, provenendo gli stessi dalla metà circa degli Ordini territoriali e non recando, in molte occasioni, tutte le indicazioni necessarie per una corretta analisi), si rappresenta l'opportunità che codesto Consiglio nazionale sensibilizzi adeguatamente i Consigli dell'ordine territoriali rispetto alla necessità – per il corrente anno 2016 – di una completa e corretta raccolta dei dati in questione, indispensabile all'inserimento dei dati stessi nella relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni sulla procedura di negoziazione assistita che l'on.le Ministro della giustizia è tenuto a presentare annualmente alle Camere.

A tale fine, giova qui ricordare:

- che l'art. 11 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, prevede che “1. I difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione” di negoziazione assistita “sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati. 2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia. 2-bis. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, contenente, in particolare, i dati trasmessi ai sensi

- del comma 2, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell'anno di riferimento, a loro volta distinti per tipologia*”;
- che l'obbligo del Consiglio nazionale forense di effettuare il monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e di trasmetterne i dati al Ministero della giustizia è funzionale alla trasmissione annuale alle Camere, da parte del Ministro della giustizia, di una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni sulla procedura in esame;
 - che tale relazione deve in particolare contenere sia i dati trasmessi dal Consiglio nazionale forense “*distinti per tipologia di controversia*”, sia i dati (da acquisire presso gli Uffici giudiziari) relativi alle controversie iscritte a ruolo nell'anno di riferimento, sempre distinti per tipologia di controversia;
 - che, di conseguenza, appare evidente la necessità che i Consigli dell'ordine territoriali, nel raccogliere i dati relativi alle procedure di negoziazione assistita al fine della successiva trasmissione al Consiglio nazionale forense, procedano alla suddetta distinzione “*per tipologia di controversia*”;
 - che, a tale ultimo riguardo, giova ricordare che la convenzione di negoziazione assistita può essere conclusa nelle seguenti ipotesi:
 1. risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti (art. 3 del d.l. 132/2014);
 2. pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro (art. 3 del d.l. 132/2014), ad eccezione delle già citate domande di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti (per le quali non opera alcun limite di valore) e dei casi indicati dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (*id est*: in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari);
 3. separazione personale dei coniugi (art. 6 del d.l. 132/2014);
 4. cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 6 del d.l. 132/2014);
 5. scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni (art. 6 del d.l. 132/2014);
 6. modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6 del d.l. 132/2014);
 - che, nel frattempo, l'art. 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 (rubricato: “*Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione*”) ha previsto che “*1. Alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ... è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione ..., un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 (...)*”;
 - che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 dicembre 2015, sono state dunque stabilite le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta, nonché i controlli sull'autenticità della stessa: in quella sede è stato in particolare previsto (art. 7) che, “*ai fini di cui all'articolo 6*” (ovverosia ai fini dell'utilizzazione del credito d'imposta), “*nonché allo scopo di agevolare la raccolta dei dati per le finalità di cui all'articolo 11 del decreto legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014*” (che, come detto, impone al Ministro della giustizia di trasmettere alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni sulla procedura di negoziazione assistita), “*i Consigli*

degli Ordini forensi trasmettono al Ministero della giustizia, con cadenza trimestrale, un elenco degli accordi di negoziazione loro comunicati a norma del predetto articolo 11, comma 1, classificandoli con le modalità indicate con provvedimento del capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e del capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria. Nel medesimo provvedimento saranno indicate anche le modalità per la trasmissione dei dati di cui al presente articolo”;

- che, dunque, all'obbligo del Consiglio nazionale forense (*ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014*) di effettuare, con cadenza annuale, il monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e di trasmetterne al Ministero della giustizia i dati, distinti per le tipologie di controversie già elencate si affianca – senza tuttavia sostituirlo – quello gravante sui Consigli territoriali degli ordini forensi di trasmettere al Ministero della giustizia, con cadenza trimestrale, l'elenco degli accordi di negoziazione assistita loro comunicati a norma del predetto articolo 11, comma 1 (osservando le modalità di classificazione e di trasmissione che verranno indicate con provvedimento del capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e del capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria), essendo tale diversa trasmissione espressamente finalizzata, oltre ad “agevolare” la raccolta dei dati da parte dei Consigli nazionali per le finalità di cui all'art. 11, comma 2-*bis*, del d.l. 132/2014, all'utilizzazione del citato credito d'imposta.

Si invita dunque codesto Consiglio nazionale a voler trasmettere la presente nota a tutti gli Ordini territoriali, raccomandando scrupolosa e tempestiva osservanza delle disposizioni in tema di raccolta e trasmissione dei dati necessari alla redazione, da parte dell'on.le Ministro della giustizia, della relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita.

25 MAG. 2016

Il Direttore generale

Michela Forziati





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI



Al sig. Presidente del Consiglio nazionale forense

e, p.c., al sig. Capo di Gabinetto
Servizio rapporti con il Parlamento

e, p.c., al sig. Direttore generale di statistica e analisi organizzativa

Oggetto: Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 182 – Richiesta dei dati forniti dai Consigli dell'Ordine territoriali relativi all'anno 2018.

Con riferimento alla normativa in oggetto, prego la S.V. di voler trasmettere l'annuale relazione sui dati forniti dai Consigli dell'Ordine territoriali relativamente all'anno 2018, osservando le indicazioni già fornite da questa Direzione generale con nota prot. DAG n. 99118.U del 26.5.2016 (che per comodità di lettura si allega alla presente).

Raccomando cortese sollecitudine e ringrazio per la consueta, preziosa collaborazione.

Roma, 14 marzo 2019

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Forziati

*Ministero della Giustizia*

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio I – Affari civili interni



m_dg.DAG.23/07/2019.0148422.U

Al sig. Presidente del Consiglio nazionale forense

e, p.c., al sig. Capo di Gabinetto
Servizio rapporti con il Parlamento

e, p.c., al sig. Direttore generale di statistica e analisi organizzativa

Oggetto: Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 11, comma 2-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 182 – Richiesta dei dati forniti dai Consigli dell'Ordine territoriali relativi all'anno 2018.

Facendo seguito alla nota DAG n. 54860.U del 14.3.2019 (all. n. 1), si invita nuovamente la S.V. a voler trasmettere, con cortese sollecitudine, l'annuale relazione sui dati forniti dai Consigli dell'Ordine territoriali relativamente all'anno 2018, osservando le indicazioni già fornite da questa Direzione generale con nota prot. DAG n. 99118.U del 26.5.2016 (all. n. 2).

Si ringrazia.

Roma, 19-7-2019

IL DIRETTORE GENERALE

Michele Forziati
Michele Forziati

*Ministero della Giustizia*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI



m_dg.DAG.17/12/2019.0241837.U

Al sig. Presidente del Consiglio nazionale forense

e, p.c., all'Ufficio di Gabinetto
Servizio rapporti con il Parlamento

e, p.c., al sig. Direttore generale di statistica e analisi organizzativa

Oggetto:	Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 182 – Richiesta dei dati forniti dai Consigli dell'Ordine territoriali relativi agli anni 2018 e 2019 – Nuovo sollecito.
----------	---

Facendo seguito alle note DAG n. 54860.U del 14.3.2019 e n. 148422.U del 23.7.2019 relative all'oggetto (**allegati n. 1 e 2**), si invita nuovamente la S.V. a voler trasmettere, con cortese sollecitudine, l'annuale relazione sui dati forniti dai Consigli dell'Ordine territoriali relativamente agli anni 2018 e 2019, osservando le indicazioni già fornite da questa Direzione generale con nota prot. DAG n. 99118.U del 26.5.2016 (**allegato n. 3**).

Si ringrazia e si resta in attesa di urgente riscontro.

Roma, 17 dicembre 2019

Il Direttore generale

Michele Forziati

*Ministero della Giustizia*DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

Al sig. Presidente del Consiglio nazionale forense

e, p.c., al sig. Capo di Gabinetto
Servizio rapporti con il Parlamento

e, p.c., al sig. Direttore generale di statistica e analisi organizzativa

Oggetto:	Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 182 – Richiesta dei dati forniti dai Consigli dell'Ordine territoriali relativi agli anni 2018 e 2019.
----------	---

Facendo seguito alle note DAG n. 54860.U del 14.3.2019, n. 148422.U del 23.7.2019 e n.241837.U del 17.12.2019 (all. n. 1, n. 2 e n. 3), dovendo questa Direzione generale rispondere alla richiesta dell'Ufficio del Capo di Gabinetto (prot. GAB n. 8257.U e DAG n. 41427.E del 28.2.2020), si invita nuovamente la S.V. a voler trasmettere, con cortese sollecitudine, l'annuale relazione sui dati forniti dai Consigli dell'Ordine territoriali relativamente agli anni 2018 e 2019, osservando le indicazioni già fornite da questa Direzione generale con nota prot. DAG n. 99118.U del 26.5.2016 (all. n. 4).

Si ringrazia.

Roma, 3/3/2020

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

Al sig. Presidente del Consiglio nazionale forense

e, p.c., al sig. Capo di Gabinetto
Servizio rapporti con il Parlamento

e, p.c., al sig. Direttore generale di statistica e analisi organizzativa

<p>Oggetto: Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 11, comma 2-<i>bis</i> del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 182 – Richiesta dei dati forniti dai Consigli dell'Ordine territoriali relativi agli anni 2018 e 2019.</p>

Facendo seguito alle note DAG n. 54860.U del 14.3.2019, n. 148422.U del 23.7.2019, n. 241837.U del 17.12.2019, n. 44522.U del 4.3.2020 (all. n. 1, n. 2, n. 3, n. 4), dovendo questa Direzione generale rispondere alla richiesta dell'Ufficio del Capo di Gabinetto (prot. GAB n. 8257.U e DAG n. 41427.E del 28.2.2020), si invita nuovamente la S.V. a voler trasmettere, con cortese sollecitudine, l'annuale relazione sui dati forniti dai Consigli dell'Ordine territoriali relativamente agli anni 2018 e 2019, osservando le indicazioni già fornite da questa Direzione generale con nota prot. DAG n. 99118.U del 26.5.2016 (all. n.5).

Si ringrazia.

Roma, 14 aprile 2020

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

Al sig. Presidente del Consiglio nazionale forense

e, p.c., al sig. Capo di Gabinetto
Servizio rapporti con il Parlamento

e, p.c., al sig. Direttore generale di statistica e analisi organizzativa

Oggetto: Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di procedura di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 11, comma 2-*bis* del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 182 – Richiesta dei dati forniti dai Consigli dell'Ordine territoriali relativi agli anni 2018 e 2019.

Facendo seguito alle note DAG n. 54860.U del 14.3.2019, n. 148422.U del 23.7.2019, n. 241837.U del 17.12.2019, n. 44522.U del 4.3.2020 (all. n. 1, n. 2, n. 3, n. 4), dovendo questa Direzione generale rispondere alla richiesta dell'Ufficio del Capo di Gabinetto (prot. GAB n. 8257.U e DAG n. 41427.E del 28.2.2020), si invita nuovamente la S.V. a voler trasmettere, con cortese sollecitudine, l'annuale relazione sui dati forniti dai Consigli dell'Ordine territoriali relativamente agli anni 2018 e 2019, osservando le indicazioni già fornite da questa Direzione generale con nota prot. DAG n. 99118.U del 26.5.2016 (all. n.5).

Si ringrazia.

Roma, 14 aprile 2020

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo



Firmato digitalmente da
MIMMO GIOVANNI
C = IT
O = MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA/80184430587

PAGINA BIANCA



182280100410